

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 43/22 del 7.12.2023

Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2021 (Rep. atti 100/CSR), in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 219/2005 – triennio 2025-2027.

TRA

L'Azienda Sanitaria ASL n°5 di Oristano, con sede legale in via Carducci n°35, cod. fiscale/P.iva 01258180957, nella persona del Commissario Straordinario dott. Federico Argiolas, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

L'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) sezione Provinciale di Oristano, con sede in Oristano, via Carpaccio n° 32, C.F. 9009300956 , con iscrizione al RUNTS Rep. 94538 (determina dirigenziale n. 77, prot. Uscita n. 807 del 12/01/2023), nella persona del signor Bruno Cannea, nato a _____ il _____, in qualità di Presidente pro tempore, domiciliato presso la sede Legale della medesima e abilitato alla stipula del presente atto,

VISTA la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di

qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR, relativo alla stipula di convenzioni tra

Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante “Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge quadro sul volontariato” e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ed in particolare l’articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente “Definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dall’ Associazione volontari italiani sangue AVIS Provinciale di Oristano, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate
 - a) attività associativa - Disciplinare A
 - b) attività di supporto esclusivo delle attività trasfusionali -All. a) al Disciplinare C
2. La convenzione, con il coordinamento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) e in base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio attraverso gli organismi collegiali previsti;

- c) al Comitato per il buon uso del sangue (CoBUS);
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni dell'8 luglio 2021 (rep. Atti n. 100/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla Convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alle Associazioni e alle Federazioni di donatori di sangue viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale – Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui ai disciplinari A e B (se previsto), si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni dell'8 luglio 2021 (rep. Atti n. 100/CSR).
6. La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazione e Federazioni di donatori volontari di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti:
- a) l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete;
 - b) il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
- 7) I progetti di cui al comma 5 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

1. L'Azienda Sanitaria ASL n°5 Oristano, con il coinvolgimento della SRC, e l'Associazione AVIS Provinciale di Oristano, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
- a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali (ST) e le UdR, operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge 219/2005 (da allegare in copia alla presente convenzione, di cui costituiscono parti integranti);
 - b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle UdR siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
 - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
 - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
 - e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - f) sostenere e incentivare il miglioramento dell'attività di gestione associativa;
 - g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall'Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del ST di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
 - h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
 - j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
 - k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;

- l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
 - n) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - o) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
 - r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - s) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni.
3. L'attività di raccolta è effettuata nei comuni afferenti al Distretto sociosanitario di Oristano.
4. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3 **(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)**

- 1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione e quello di consumo sono forniti dal ST di riferimento e comprendono: materiale per la disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobino metro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze e cotone idrofilo. La quantità è commisurata all'attività programmata.
- 2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal ST di riferimento. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
- 3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal ST di riferimento comprendono: bilance, emoglobino metri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi.
- 4. L'Azienda sanitaria della ST di riferimento mette a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art. 2.
- 5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali e delle attrezzature e tecnologie di cui ai precedenti commi sono regolati da appositi accordi/contratti da allegare alla convenzione.
- 6. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da

parte dell'Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui ai disciplinari A e B, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

ARTICOLO 4 (Gestione dei rifiuti)

1. Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso il ST di riferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico dell'UdR. L'Azienda sanitaria ove ha sede il ST ne garantisce lo smaltimento. L'Azienda sanitaria e l'UdR concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. L'Azienda sanitaria e l'UdR definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 5 (Trasporti)

1. Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dai punti di raccolta associativi al ST di riferimento o ad altra Struttura trasfusionale prevista dal modello organizzativo regionale, è a carico dell'UdR.
2. I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete regionale trasfusionale, sono a carico dell'Azienda sanitaria che sottoscrive la convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.
- 3.

ARTICOLO 6 (Coperture assicurative)

1. Le Associazioni e Federazioni titolari di UdR garantiscono ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi.
2. L'Azienda sanitaria che sottoscrive la convenzione garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori con stipula della polizza.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie *in itinere*, sia per le attività svolte presso il ST e relative articolazioni organizzative sia per quelle svolte presso l'UdR e relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 7 (Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue, oggetto della presente convenzione, l'Azienda sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione delle unità di

raccolta (disciplinare B se effettuata), secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (rep. Atti n. 100/CSR)

2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal ST di riferimento.
3. Le funzioni a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui al disciplinare tecnico C dell'Accordo Stato-Regioni del 8 luglio 2021 (rep. Atti n. 100/CSR) e allegato alla presente convenzione, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.
4. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative e di raccolta qualora effettuate), sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nei disciplinari A e B. La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
5. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.
6. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche e integrazioni. Ciascuna fattura dovrà essere verificata dal Responsabile della Struttura Trasfusionale competente prima della liquidazione.
7. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.
8. La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è stimata in € 280.000,00 (duecentottantamila/00 euro) annui. Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l'autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del servizio competente.

ARTICOLO 8
(Accesso ai documenti amministrativi)

Alle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda sanitaria, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9
(Esenzioni)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Azienda sanitaria locale n°5
di Oristano

Associazione/Federazioni di donatori volontari di

dott. Federico Argiolas

sig. Bruno Cannea

Allegati:

- a) disciplinare "A " e "C" sottoscritti e relativi allegati;
- b) decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti;
- c) documento di programmazione regionale dell'autosufficienza da adeguare annualmente;
- d) polizze assicurative o atti equivalenti;
- e) eventuali testi progettuali.

DISCIPLINARE A

Attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue

DISCIPLINARE TECNICO

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione di donatori volontari di sangue **AVIS Provinciale di Oristano** (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale del **Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale San Martino di Oristano** (di seguito ST) come di seguito indicato.

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione, in accordo con la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc), costituisce parte integrante del presente atto.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS, promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;

g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati.

4. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il ST di riferimento.

L'Associazione :

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno;
- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata;
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC.

L'Associazione Avis Provinciale di Oristano può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal ST, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione Provinciale di Oristano si impegna inoltre a collaborare con il ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del ST di riferimento e della SRC.

L'Associazione Provinciale di Oristano con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

5. Promozione della salute e tutela del donatori

L'Associazione Provinciale, svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione/Federazione garantisce in accordo con le Aziende Sanitarie, con il coinvolgimento della SRC:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;

- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute;
- e) Informativa e consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

6. Trattamento dei dati personali

L'Associazione , garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

7. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'Associazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall'Azienda Sanitaria cui afferisce il ST di riferimento o integrato con esso. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione, in modo informatizzato, al ST di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'AVIS Provinciale di Oristano garantisce al ST collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

8. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Avis Provinciale di Oristano, in base alla presente convenzione, l'Azienda Sanitaria ASL5 di Oristano garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR).

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Avis Provinciale di Oristano predispone con cadenza semestrale una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda sanitaria a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.

Allegati al Disciplinare A

- a) documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- b) copia della polizza assicurativa o dell'atto equivalente.

DISCIPLINARE C

Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali

DISCIPLINARE TECNICO

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'Associazione AVIS Provinciale di Oristano (di seguito Associazione), nell'ambito del progetto **"Raccolta Itinerante del sangue nell'ambito provinciale di Oristano"** a supporto esclusivo dell'attività trasfusionale effettuata nel territorio di Oristano, e di cui all'allegato **"a"** al presente disciplinare.

2. Ambito di applicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinari A e B, riguarda i seguenti ambiti:

- aggregazione dei punti di raccolta delle UdR premiando, in particolare, la costituzione di modelli di collaborazione inter-associativa, anche in termini economici-finanziari;
- miglioramento dell'efficienza sia della gestione del donatore (es. modalità organizzativa di chiamata) sia dell'attività di raccolta, in particolare quella di plasma;
- attività associativa volta a favorire la fidelizzazione e il ricambio generazionale dei donatori al fine di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale;
- programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

Le scelte progettuali e i criteri possono essere stabiliti a livello nazionale/regionale, attuabile a livello sovrazionale o aziendale, in accordo con la Regione, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l'applicazione dello stesso.

Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di attività sanitaria e trasfusionale nonché coerente con il documento di programmazione nazionale/regionale.

I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale come di cui all'art. 1, comma 6, dello schema tipo di convenzione.

3. Descrizione del progetto

Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. ambito progettuale (tra quelli sopra indicati);
2. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
3. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
4. responsabile del progetto;
5. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
6. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;

7. durata del progetto;
8. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
9. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
10. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
11. eventuali vincoli progettuali;
12. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
13. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
14. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.
15. Valutazione d'impatto.

4. Rendicontazione del progetto

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.

“Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali”

Progetto : “Raccolta Itinerante del sangue nell’ambito provinciale di Oristano”

1) Ambito Progettuale

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza (provinciale, regionale e nazionale) per sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

2) Titolo e Oggetto

Il progetto dal titolo “Raccolta itinerante del sangue in ambito provinciale” ha lo scopo di raggiungere e, di conseguenza, effettuare la raccolta di sangue nei comuni distanti dal Centro Trasfusionale della ASL5, affinché si possa collaborare per il raggiungimento dell'autosufficienza per sangue intero, emocomponenti e medicinali emoderivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute e dei donatori.

3) Ambito territoriale e svolgimento del progetto

La raccolta verrà effettuata nell'ambito del territorio della Provincia di Oristano e verrà coordinata dalla direzione dell'Associazione, nella persona del suo Presidente pro-tempore, in stretta collaborazione e sotto le direttive del Responsabile del Centro Trasfusionale dell'Ospedale ASL di Oristano.

4) Responsabile del Progetto

Presidente Avis Provinciale sig. Bruno Cannea

5) Strutture coinvolte

Il programma coinvolgerà sia il personale sanitario dell'Azienda che il personale messo a disposizione dall'Associazione che contribuirà, con mezzi propri alla realizzazione del progetto.

L'obiettivo principale è far sì che un sempre maggior numero di persone possa effettuare periodicamente la donazione di sangue cercando di fidelizzarne la maggior parte .

Per far sì che questo avvenga, si rende necessario recarsi anche nei centri abitati distanti dall'Ospedale S. Martino, sede del Centro Trasfusionale dell'ASL5, con un coinvolgimento di un numero maggiore di potenziali donatori e conseguente aumento della raccolta di sangue intero.

6) Obiettivi specifici

Obiettivo specifico del Progetto è quello di superare rispetto all'anno precedente in percentuale piu' o meno del 20% il numero di uscite e delle sedute di raccolta di sacche di sangue da donatore nelle sedi accreditate e non.

7) Durata del progetto

Il progetto avrà decorrenza dalla data dell'01/01/2025 e scadenza al 31/12/2027

8) Modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività

La raccolta itinerante verrà effettuata, nel corso dell'anno, secondo un calendario prestabilito, concordato e approvato dal Direttore del Centro Trasfusionale dell'ASL di Oristano, nei mesi di ottobre/novembre precedenti l'anno di riferimento, al fine di raggiungere le sedi accreditate e non accreditate dell'Associazione, e i Comuni ove non è stata ancora costituita una sede associativa.

Ogni variazione dovrà essere approvata dal Direttore del SIT.

La raccolta risulta strutturata su tre modalità:

- I. Raccolta presso le sedi accreditate** dell'Associazione e ubicate nei comuni di: Ales, Arborea, Gonnostramatz, Marrubiu, Mogoro, Simaxis, Terralba.
- II. Raccolta presso le sedi non accreditate** dell'Associazione e ubicate nei comuni di: Ardauli, Baressa, Bosa, Bauladu, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Milis, Paulilatino, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Solarussa, Suni, Uras. Tale raccolta verrà realizzata con l'utilizzo dell'autoemoteca di proprietà dell'ASL5.
- III. Raccolta presso altre sedi non accreditate su proposta di altre associazioni ed approvate dal Direttore del Servizio Trasfusionale.** Tale raccolta verrà realizzata con l'utilizzo dell'autoemoteca di proprietà dell'ASL5.

In conformità al DM 05/01/91 e successivi aggiornamenti, il contributo riconosciuto all'Associazione, da parte dell'Azienda, varierà in rapporto alle modalità operative con la quale è stata organizzata o effettuata la raccolta, come sotto descritto:

I.) Raccolta presso le sedi accreditate.

Il personale medico e paramedico impiegato nel progetto sarà costituito da operatori dipendenti dell'Azienda individuati dal Responsabile del SIT della ASSL di Oristano.

In caso di carenza di personale medico o paramedico dell'ASSL, il SIT, al fine di evitare una mancata raccolta, potrà utilizzare personale dell'Associazione Avis, preventivamente e adeguatamente formato e formalmente abilitato dal SIT a svolgere tale attività. Tutto il personale medico e paramedico messo a disposizione dell'Associazione Avis dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT. L'elenco di tale personale dovrà essere comunicato all'ASL5 (Responsabile SIT) e periodicamente aggiornato.

Sarà compito dell'Associazione AVIS:

- a)** Mettere a disposizione mezzi propri, idonei al trasporto al Sit delle sacche raccolte. Tali mezzi devono essere coperti da assicurazione per il conducente e per le persone

trasportate;

- b) Mettere a disposizione il personale conducente dei mezzi di proprietà dell'Associazione con oneri economici, assicurativi e giuridici a proprio carico.
- c) Nel caso di carenza di personale medico e paramedico dell'ASSL, mettere a disposizione il personale medico e paramedico regolarmente assicurato e con oneri economici e giuridici a proprio carico;

Sarà compito dell'Azienda

- a) Mettere a disposizione il personale medico e paramedico e gli strumenti da utilizzare nella fase di prelievo;
- b) Fornire l'occorrente per la raccolta, sacche e materiale di consumo;
- c) Ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali;

Per la partecipazione dell'Associazione, nella fase di raccolta, l'Azienda, qualora il personale medico, paramedico e ausiliario impiegato nel progetto sia costituito da operatori dipendenti del SIT, riconoscerà all'Avis i **Rimborsi per le attività associative** già codificati dall'accordo Stato-Regioni, ed indicati nella **tabella 1)**.

Qualora il personale medico, paramedico e ausiliario sia messo a disposizione dall' Avis alla stessa verranno riconosciuti i rimborsi per le attività di raccolta in sedi diverse dalla ASL indicati nella tabella 1) allegata al presente atto e conformemente a quanto precisato nelle linee di indirizzo di cui alla nota della Direzione Generale della Sanità protocollo n. 24770 del 29/01/2024.

II.) Raccolta presso le sedi non accreditate.

Il personale medico e paramedico impiegato nella raccolta del sangue presso le sedi **non accreditate** sarà costituito da operatori dipendenti dell'Azienda individuati dal Responsabile del SIT della ASSL di Oristano.

In caso di carenza di personale medico o paramedico dell'ASSL, il SIT al fine di evitare una mancata raccolta, potrà utilizzare personale dell'Associazione Avis, preventivamente e adeguatamente formato e formalmente abilitato dal SIT a svolgere tale attività. Tutto il personale medico e paramedico messo a disposizione dell'Associazione Avis dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT. L'elenco di tale personale dovrà essere comunicato all'ASSL e periodicamente aggiornato.

Per la raccolta del sangue da parte dell'AVIS potrà essere utilizzata l'autoemoteca di proprietà dell'Azienda marca **Mercedes, targa EY988ZH, mod. ATECO 1324 aderente alla normativa Euro 6, ruote posteriori gemellate, motore Diesel 6 cilindri 240 Cv tipo Blue Tec 4 – Cilindrata 7698 cc, completa di tutte le dotazioni, attrezzature arredi e impianti necessari per ottenere l'accreditamento** per la raccolta del sangue ed emocomponenti in base all'Accordo Stato Regioni del 08 luglio 2021. L'autoemoteca è composta all'interno da: 1) sala attesa; 2) sala

visite; 3) sala prelievi; 4) sala ristoro.

Sarà compito dell'Associazione:

- a) Prendere in consegna, utilizzare e gestire con la massima cura , secondo le regole della normale diligenza , l'autoemoteca in argomento;
- b) Mettere a disposizione l'autista per la guida dell'autoemoteca in possesso di tutti i requisiti e abilitazioni necessarie alla guida del veicolo con oneri economici e giuridici in capo alla stessa.
- c) Provvedere al rifornimento del carburante e dei materiali di consumo
- d) Provvedere, a conclusione di ciascuna giornata di raccolta a ricoverare l'autoemoteca nel piazzale del P.O. San Martino di Oristano, accanto alle ambulanze*, preve indicazioni specifiche a cura della Direzione Ospedaliera; (*è stata assegnata un'area di parcheggio e sosta vicino all'ingresso posteriore del SIT munita di collegamento elettrico)
- e) L'Avis si impegna a non assumere in ogni caso iniziative che abbiano ad oggetto l'autoemoteca (es. loghi, cartelli interni od esterni al veicolo, disposizione degli arredi o altro);
- f) Eventuali proposte ritenute utili all'attività dovranno essere sempre presentate alla direzione aziendale e al SIT per le opportune valutazioni ed autorizzazioni;

Sarà compito dell'Azienda:

- a) Mettere a disposizione dell'Associazione l'automezzo sopra descritto provvedendo ai costi gestionali dello stesso (bollo, assicurazione, gasolio, lavaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria);
- b) Fornire materiale di consumo per la raccolta (sacche; dispositivi medici utili all'attività di raccolat, etc);
- c) Ritiro e conferimento dei rifiuti speciali;
- d) Ripristinare la dotazione necessaria per le raccolte sangue alla fine di ogni seduta;
- e) Provvedere, a conclusione di ciascuna giornata di raccolta, ad una accurata pulizia e disinfezione dell'autoemoteca ed al lavaggio periodico del mezzo;

Per la partecipazione dell'Associazione, nella fase di raccolta, l'Azienda qualora il personale medico, paramedico e ausiliario impiegato nel progetto sia costituito da operatori dipendenti del SIT riconoscerà all'Associazione i **Rimborsi per le attività associative** già codificati dall'accordo Stato-Regioni, ed indicati nella **tabella 1**).

Qualora il personale medico, paramedico e ausiliario sia messo a disposizione dall' Avis alla medesima Associazione verranno riconosciuti i rimborsi per le attività di raccolta in sedi diverse dalla ASL indicati nella tabella 1) allegata al presente atto e conformemente a quanto precisato nelle linee di indirizzo di cui alla nota della Direzione Generale della Sanità protocollo n. 24770 del 29/01/2024.

III.) Raccolta presso altre sedi non accreditate su proposta di altre associazioni.

Valgono le disposizioni per la raccolta presso le sedi non accreditate ed i rimborsi **per le attività associative**, già codificati dall'accordo Stato-Regioni ed **i rimborsi per le attività di raccolta in sedi diverse dalla ASSL così come indicati nella nota della Direzione Generale della Sanità protocollo n. 24770 del 29/01/2024** e inseriti nella **tabella 1)** sotto riportata.

9) Declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi

Il Personale dell'Associazione Avis Provinciale Oristano, è impegnato nel solo ruolo di autista.

Il personale impegnato nell'attività di raccolta sangue sarà appositamente formato e accreditato dal centro trasfusionale del SIT di Oristano.

10) Risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico

- L'Associazione provvederà a stilare un rapporto economico trimestrale dell'attività svolta al Responsabile del Centro Trasfusionale dell'ASL di Oristano, tale rapporto verificato e approvato verrà trasmesso al Servizio Amministrativo competente per la successiva liquidazione;
- l'Azienda provvederà ad erogare i rimborsi con frequenza trimestrale, previa richiesta da parte dell'Associazione, corredata dall'attestazione della regolarità delle attività erogate da parte del Responsabile della Struttura Trasfusionale competente;
- l'Azienda s'impegna a corrispondere le somme entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare rimborso;

I costi per la realizzazione del progetto di attività aggiuntiva di cui al presente progetto sono indicati nella **tabella 1) allegata allo stesso**.

11) Indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto e monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate

Il SIT provvederà mensilmente a stilare un resoconto della raccolta effettuata, valutando il raggiungimento degli obiettivi inizialmente stabiliti e concordati:

Per l'anno 2025 sono state previste n.175 raccolte di sangue da eseguire nelle sedi fisse e con l'autoemoteca. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, si stabilisce che gli indicatori da monitorare siano il numero di sedute e il numero di sacche di sangue raccolte. Il monitoraggio di tali indicatori e delle attività realizzate nel corso del

progetto avverrà trimestralmente attraverso il rapporto economico redatto dall'Associazione e validato dal direttore del Sit di cui al punto 10.

obiettivo	Indicatore	Valore atteso	Fonte informativa
Garantire nel triennio il numero di sedute per la raccolta sangue realizzate nell'anno 2024	n. 175 raccolte	> 0 < 20%	Rapporto economico trimestrale redatto dall'Associazione e validato dal direttore SIT
Garantire nel triennio il numero di sacche prelevate nell'anno 2024	n. 5.042 sacche*	> 0 < 20%	Rapporto economico trimestrale redatto dall'Associazione e validato dal direttore SIT

12. - Monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto

Il monitoraggio di tali indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto avverrà trimestralmente attraverso il rapporto economico redatto dall'Associazione e validato dal direttore del Sit di cui al punto 10.

13. - Regolazione del valore economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto

La regolazione del valore economico tra le parti avverrà a seguito della rendicontazione annuale da parte dell'Associazione Avis Provinciale agli Enti di competenza.

14. Valutazione d'impatto.

Il raggiungimento dell'autosufficienza (provinciale, regionale e nazionale) per sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.



Bruno Cannea
24.10.2025
14:31:06
GMT+02:00

MURGIA
MAURO

Firmato digitalmente
da MURGIA MAURO
Data: 2025.10.24
14:26:49 +02'00'

Tabella 1.

DETERMINAZIONE TARIFFA PER RACCOLTA SANGUE IN SEDI DIVERSE DALLA ASL DI ORISTANO				
	AUTISTA DELL'ASSOCIAZIONE CON MEZZO E PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO DELLA ASL	AUTISTA E AUTOMEZZO DELL'ASSOCIAZIONE CON PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO DELLA ASL	AUTISTA MEDICO INFERMIERE DELL'ASSOCIAZIONE CON MEZZO ASL	AUTISTA MEDICO INFERMIERE E MEZZO DELL'ASSOCIAZIONE
AUTISTA	€ 4,38	€ 4,38		
MEDICO				
INFERMIERE				
GESTIONE AUTOMEZZO		€ 7,21		
RISTORO	€ 4,00	€ 4,00		
QUOTA FISSA come da accordo altre UdR Avis				€ 11,32
QUOTA FISSA raccolta itinerante senza automezzo			€ 6,37	
QUOTA VARIABILE costi ausiliari indiretti	€ 2,68	€ 2,68	€ 2,68	€ 2,68
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO - ACCORDO 61/CSR del 14/04/2016 donazione sangue intero € 22 - donazione plasma in aferesi e donazione multicomponenti € 24,75	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
COSTO RACCOLTA - ACCORDO 61/CSR del 14/04/2016 raccolta sangue intero € 39,50 - raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti € 46,00			€ 43,00	€ 43,00
TOTALE COSTO PER DONAZIONE	€ 33,06	€ 40,26	€ 74,05	€ 79,00
DETERMINAZIONE TARIFFA PER RACCOLTA SANGUE PRESSO LA SEDE DELLA ASL DI ORISTANO				
RISTORO				€ 4,00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ACCORDO CSR				€ 22,00
TOTALE COSTO PER DONAZIONE				€ 26,00

